

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 270/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 749 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Claudio LIOTTI e della società S.S.C. D. GRANATA 1924 SRL avente ad oggetto la seguente condotta:

CLAUDIO LIOTTI, Presidente della società SSC D GRANATA 1924 SRL, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 17, delle N.O.I.F., per aver utilizzato impropriamente la denominazione "ERCOLANESE 1924" con riferimento alla propria società di calcio che invece risulta denominata SSC D GRANATA 1924 SRL, sia sul proprio sito internet sia in occasione dell'incontro *SSC D Granata 1924 SRL – Città di Fasano* del 16/09/2018, valido per il Campionato di calcio Serie D Girone A;

S.S.C. D. GRANATA 1924 SRL, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l'avvisato al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio LIOTTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.C. D. GRANATA 1924 SRL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Claudio LIOTTI e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società S.S.C. D. GRANATA 1924 SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina